



Funzione Pubblica

Alla c.a. Capo Dipartimento per l'Amministrazione Generale
Dott. Paolo D'Angeli

Direttore Generale Organizzazione
Dott.ssa Marina Giuseppone

Dirigente Servizio 2 DG-OR
Dott. Oreste Cirillo

A tutti gli istituti del MiC

Oggetto: Applicazione istituti contrattuali per i neoassunti – Art. 23 Ferie e recupero festività soppresse.

Egregi Dirigenti, egregi Direttori,
riceviamo numerose segnalazioni in merito alla non corretta applicazione degli istituti contrattuali per i lavoratori da poco assunti del MiC, in particolare riguardo l'istituto delle ferie di cui all'art 23 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021.

Nello specifico il comma 4 prevede *“per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi”*, precisando poi al comma successivo che *“dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3”* ovvero 28 e 32.

Ebbene riscontriamo in diversi istituti la prassi per la quale a coloro che hanno già prestato servizio, anche a tempo determinato, presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, per più di tre anni, non vengono riconosciuti 28 o 32 giorni di ferie a seconda del regime orario adottato, in netta contraddizione anche con i chiarimenti dell'Aran.

Pertanto chiediamo una corretta applicazione dell'istituto contrattuale in oggetto che vada nel senso previsto dal contratto ovvero del riconoscimento di 28 o 32 giorni di ferie, a seconda del regime orario adottato, ai neoassunti che hanno già prestato servizio presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni per più di tre anni.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Roma, 14 ottobre 2024.

I Coordinatori nazionali
Dott. Giuseppe Nolè
Dott.ssa Valentina Di Stefano

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta.